

I TEMI - COVID-19: DECRETO RILANCIO TITOLO VII DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

01. NOZIONE

Continua la serie di provvedimenti mediante i quali il Governo tenta una valida risposta all'emergenza epidemiologica venutasi a verificare a seguito dell'espandersi del virus denominato COVID-19.

Una costante di parte governativa sono gli annunci ai quali non segue una tempestiva risposta legislativa. Anche in questo caso il decreto era stato annunciato come decreto Aprile nella seconda decade del mese citato, ma, tradizionalmente, è trascorso tempo prezioso prima che venisse alla luce.

Tant'è siamo in presenza adesso del nuovo decreto **19 maggio 2020 n. 34** indicato come **Decreto Rilancio**, e rubricato "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**" pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio, ma ormai nella notte del 20 maggio 2020.

Abbiamo deciso di suddividere, per praticità di lettura, le nostre *Schede* in aderenza ai titoli del DL. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto del

Titolo VII Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
evitando gli articoli con disposizioni tecniche o di trasferimento fondi.

02. TITOLO VII - CAPO I – GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITA' DI NUOVA EMISSIONE

ART 165 – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, **a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia** e la garanzia statale per **integrare il valore di realizzo del collaterale** stanziato da banche italiane a garanzia

di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. Ovviamente dopo la decisione della Commissione europea.

ART 166 – Condizioni

La **concessione della garanzia** è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri ma la garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità.

Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

ART 167 – Rinvio al DL 237/2016 convertito nella Legge 15/2017

Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ad eccezione dell'articolo 3, comma 2.

03. TITOLO VII - CAPO II – REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

ART 168 – Ambito di applicazione

Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa.

ART 169 – Sostegno pubblico

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a

concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l'Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
- c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 3.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART 170 – Cessione del compendio

Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

- a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
- b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
- c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa nell'ambito del Compendio Ceduto;
- d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia attesta che:

- a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96 bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
- b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale,

nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

- c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione di cui all'articolo 5, comma 4, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

ART 171 – Concessione del sostegno

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea può disporre le misure di sostegno.

Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti.

L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno solo successivamente della cessione del compendio.

Le misure di sostegno concesse, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito.